

22-29 luglio 1933 dichiarò inammissibile l'improprietà del Chiaffino per decorrenza di termini; in quanto ritenne che, essendo stato l'atto relativo notificato al Comune di Corino antiche allo Istituto, nel cui interesse l'espropriazione si eseguiva, il Chiaffino era decaduto dall'azione di aumento di valore.

Il Tribunale poi esaminò la perizia dello Istituto e quella fiscale, liquidando la indennità in L. 512.243, 1/2.

Il Chiaffino ha appellato contro tale sentenza, ma si sa da fonte ufficiosa che sarebbe disposto a transigere la lite, accettando la indennità di L. 561.650, stabilita dalla perizia fiscale. Sorge così il quesito se si debba transigere in tal senso la causa.

La tesi della inammissibilità dell'opposizione, accolta dal Tribunale, non è certamente sicura in quanto, pur essendo vero che l'espropriazione si faceva nell'interesse dell'Istituto, era vero anche che secondo il contratto fatto per atto registrato e quindi noto ai terzi, il Comune di Corino doveva eseguire l'espropriazione stessa.

Si spiega così la ragione per cui il Chiaffino